Pubblicato il 20/10/2026

N. 01991 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2026, proposto da

Consorzio Futuro in Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* Valentina Vincenzi, Alessandro Pontin e Alessandro Domenghetti, in relazione alla procedura CIG B810183557, in proprio e quali partecipanti alla gara come concorrenti riuniti in costituendo Consorzio ordinario, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Caleffi, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Viveracqua s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Gardesana Servizi s.p.a., Acque Veronesi s.c. a r.l. e Servizi Integrati Bellunesi s.p.a., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Sinergeo s.r.l., Idrogea Servizi s.r.l. Società di Ingegneria e Waterjade s.r.l. Unipersonale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza Viveracqua s.c. a r.l. n. 18/26 del 30-4-2026 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per «*l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto studi idrogeologici atti alla delimitazione delle aree di salvaguardia di diverse fonti idropotabili in ottemperanza alla DGRV 1621/2019, nelle province di Verona e Belluno – codice gara VAG25S7447», in* relazione al Lotto 1 in favore delle controinteressate costituende in RTI;

b) del verbale a firma del Responsabile dell'Istruttoria e del RUP in data 25-2-2026 nella parte in cui ha rideterminato il punteggio attribuito a parte ricorrente in relazione all'offerta tecnica – parte quantitativa, attribuendole zero punti;

c) del verbale a firma del Responsabile dell'Istruttoria in data 25-2-2026 e del RUP in data 26-2-2026 nella parte in cui ha recepito il punteggio attribuito alla ricorrente in relazione all'offerta tecnica – parte quantitativa, attribuendole zero punti, computandolo al fine di definire il punteggio totale, così determinando la seconda posizione in graduatoria di parte ricorrente;

d) del verbale a firma del RUP in data 11-3-2026 nella parte in cui, nel recepire il punteggio attribuito alla ricorrente in relazione all'offerta tecnica – parte quantitativa, attribuendole zero punti, propone l'aggiudicazione alle controinteressate in base alla graduatoria come sopra richiamata;

e) nonché di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente anche non conosciuto dalla ricorrente;

per la dichiarazione dell'inefficacia dell'accordo quadro eventualmente stipulato tra la Viveracqua s.c. a r.l. e la Sinergeo s.r.l. in RTI costituendo con Idrogea Servizi s.r.l. società di ingegneria e Waterjade s.r.l. Unipersonale (controinteressati);

per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente all'aggiudicazione della procedura aperta per cui è causa, in qualità di Consorzio migliore offerente della procedura aperta;

per la condanna di Viveracqua s.c. a r.l. al risarcimento dei danni in forma specifica in favore di parte ricorrente mediante l'aggiudicazione della procedura aperta per cui è causa, ovvero per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Viveracqua s.c.a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2026 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1- Viveracqua s.c. a r.l. (in seguito, Viveracqua), quale centrale di committenza operante in nome e per conto delle società consorziate Azienda Gardesana Servizi s.p.a., Acque Veronesi s.c. a r.l. e Servizi Integrati Bellunesi s.p.a., ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto studi idrogeologici per la delimitazione delle aree di salvaguardia di fonti idropotabili nelle province di Verona e Belluno.

La procedura è stata suddivisa in due lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, 80 punti; offerta economica, 20 punti).

Per quanto di interesse, l'art. 15.3, lett. b.1), del disciplinare prevedeva l'attribuzione di 2 punti per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, precisando che «*il concorrente dovrà dichiarare il possesso mediante apposito parametro della busta tecnica, allegando copia della stessa*».

1.1. Il Consorzio Futuro in Ricerca, unitamente ai geologi Valentina Vincenzi, Alessandro Pontin e Alessandro Domeneghetti, ha partecipato al Lotto 1, relativo ai «*Pozzi con criterio cronologico e metodo temporale o criterio geometrico*» (del valore di Euro 1.071.000,00), nella forma del costituendo consorzio ordinario, indicando il Consorzio Futuro in Ricerca quale capogruppo (in seguito, Consorzio costituendo).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio b.1), i concorrenti hanno prodotto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, intestata al Consorzio Futuro in Ricerca.

1.2. Nella seduta del 12-1-2026, la Commissione giudicatrice ha attribuito all'offerta tecnica del Consorzio costituendo 70 punti.

Nella successiva seduta dell'11-2-2026, il responsabile dell'istruttoria ha inizialmente riconosciuto ulteriori 2 punti per il possesso della certificazione di qualità, determinando il punteggio tecnico provvisorio in 72 punti, e ha quindi sospeso le operazioni per approfondimenti sulla documentazione relativa alla parte quantitativa dell'offerta tecnica.

Con verbale del 25-2-2026, il responsabile dell'istruttoria ha rideterminato in zero il punteggio relativo al criterio b.1), sul presupposto che l'art. 15.3 del disciplinare richiedesse il possesso della certificazione in capo al concorrente e che tale condizione non risultasse soddisfatta. Il punteggio tecnico definitivo del Consorzio costituendo è stato pertanto fissato in 70 punti.

1.3. All'esito delle operazioni di gara è risultato primo il RTI, composto da Sinergeo s.r.l., quale mandataria, e da Idrogea Servizi s.r.l. Società di ingegneria e Waterjade s.r.l. Unipersonale, quali mandanti (in seguito, RTI Sinergeo), con 90,065 punti complessivi, e secondo il Consorzio costituendo, con 89,936 punti complessivi.

Con Determinazione n. 18/26 del 30-4-2026 è stata quindi disposta l'aggiudicazione del Lotto 1 a favore del RTI Sinergeo.

2. Con il ricorso in esame, il Consorzio Futuro in Ricerca e Valentina Vincenzi, Alessandro Pontin e Alessandro Domeneghetti, in proprio e quali componenti del costituendo consorzio ordinario, hanno impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.

I - *Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 d.lgs. 31-3-23 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), della lex specialis di gara (art. 15.3, sub b.1, e art. 6 del disciplinare). Violazione dei principi di massima partecipazione, non aggravamento del procedimento e favor partecipationis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, con particolare riferimento ai requisiti di ordine speciale, carenza di istruttoria e illogicità manifesta*.

Viveracqua avrebbe erroneamente interpretato il riferimento al concorrente contenuto nel criterio b.1), richiedendo il possesso della certificazione di qualità da parte di tutti i componenti del Consorzio costituendo, sebbene il disciplinare non prevedesse espressamente tale condizione.

Secondo i ricorrenti, l'art. 6 del disciplinare, nell'equiparare i consorzi ordinari ai raggruppamenti temporanei e nel richiedere l'indicazione dei requisiti apportati dai singoli componenti, consentirebbe di valorizzare il requisito posseduto dalla capogruppo ai fini della valutazione del concorrente nel suo complesso. Tale lettura sarebbe confermata dal fatto che, in altre disposizioni, relative ai requisiti di ordine speciale e alla riduzione della garanzia provvisoria, il disciplinare richiedeva espressamente il possesso dei requisiti in capo a ciascun componente.

L'interpretazione contestata si risolverebbe, pertanto, in un'inammissibile integrazione successiva della legge di gara, contraria al suo tenore letterale e ai principi di concorrenza, trasparenza e certezza delle regole di gara.

Il riconoscimento dei 2 punti determinerebbe il conseguimento di un punteggio complessivo di 91,936 punti, superiore ai 90,065 punti ottenuti dall'aggiudicataria, con conseguente collocazione del Consorzio costituendo al primo posto della graduatoria.

II – *Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023 sotto altro profilo. Violazione del principio del cumulo dei requisiti nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari. Eccesso di potere per sproporzionalità e sviamento.*

Il possesso della certificazione ISO 9001 costituirebbe un elemento premiale dell'offerta tecnica e non un requisito di ammissione. Non sarebbe quindi applicabile l'orientamento che richiede il possesso individuale della certificazione in quanto requisito soggettivo di partecipazione, dovendosi invece riferire la certificazione posseduta da un componente al raggruppamento nel suo complesso, in assenza di una diversa previsione della legge di gara.

La certificazione della capogruppo, alla quale spettano la rappresentanza e la responsabilità gestionale e organizzativa del gruppo, offrirebbe una garanzia di qualità dell'esecuzione complessiva della prestazione. Richiederne il possesso anche a tutti i professionisti consorziati imporrebbe un onere sproporzionato e frustrerebbe la funzione della partecipazione aggregata.

III - *Violazione della lex specialis in particolare del criterio quantitativo del «possesso della certificazione UNI EN ISO 9001». Travisamento dei requisiti per la certificazione*.

La certificazione UNI EN ISO 9001 sarebbe rivolta alle organizzazioni pubbliche o private operanti nei diversi settori, mentre il singolo professionista non ne costituirebbe il destinatario tipico. Anche alla luce della natura delle prestazioni

oggetto dell'affidamento e delle caratteristiche della certificazione, il suo possesso da parte della sola capogruppo avrebbe pertanto dovuto essere ritenuto sufficiente per l'attribuzione del punteggio premiale.

IV - *Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e legittimo affidamento (art. 97 Cost., art. 1 legge n. 241/90). Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca*.

L'iniziale attribuzione dei 2 punti avrebbe ingenerato un ragionevole affidamento sulla correttezza della valutazione. La successiva decurtazione, intervenuta in una fase avanzata della procedura e prima dell'apertura delle offerte economiche, sarebbe stata disposta senza nuovi elementi di fatto o di diritto e sulla base di un mero mutamento interpretativo, non adeguatamente motivato.

Tale condotta sarebbe contraddittoria e lesiva dell'affidamento dei concorrenti, avendo inciso in modo determinante sulla graduatoria finale e sulla mancata aggiudicazione in loro favore.

3. Viveracqua si è costituita in giudizio, contestando nel merito le censure proposte.

3.1. In particolare, quanto al primo e al secondo motivo, la resistente ha sostenuto che la certificazione ISO 9001 costituirebbe un requisito soggettivo, riferito all'organizzazione del singolo operatore, da possedere in capo a tutti i componenti chiamati a eseguire le medesime prestazioni. Nel caso in esame, tutti i consorziati concorrerebbero all'esecuzione dei medesimi studi idrogeologici, ripartiti soltanto in quote percentuali. Il riferimento al concorrente contenuto nel disciplinare richiederebbe, pertanto, il possesso della certificazione da parte dell'intera compagine, senza necessità di un'espressa previsione e senza che la certificazione della capogruppo possa estendersi ai mandanti. Il principio del cumulo dei requisiti riguarderebbe inoltre la partecipazione alla gara e non l'attribuzione dei punteggi tecnici; né il *favor participationis* consentirebbe di riconoscere un punteggio premiale in assenza della qualità richiesta.

3.2. Quanto al terzo motivo, Viveracqua ha osservato che la composizione del consorzio deriverebbe da una libera scelta dei concorrenti, le cui conseguenze non potrebbero imporre l'adattamento dei criteri premiali. La certificazione della sola capogruppo non garantirebbe lo standard qualitativo delle prestazioni eseguite dai professionisti consorziati.

3.3. Quanto al quarto motivo, la resistente ha escluso che possa ritenersi formato un affidamento tutelabile, poiché l'iniziale attribuzione del punteggio era provvisoria, essendo state espressamente sospese le operazioni per approfondimenti. La successiva rettifica costituirebbe l'esito delle verifiche preannunciate e il doveroso esercizio del potere di correggere gli errori, nel rispetto della legalità e della *par condicio*.

4. Con ordinanza n. 391 del 6-7-2026 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, ritenendo che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza.

Tale ordinanza non è stata oggetto di impugnazione.

5. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie in cui hanno sviluppato le rispettive difese e Viveracqua ha dato atto dell'avvenuta stipula dell'accordo quadro. Parte ricorrente invece ha in particolare evidenziato che il Consorzio Futuro in Ricerca sarebbe titolare di una quota di esecuzione del 40% e che, stante il suo ruolo di coordinamento e gestione della commessa, la sua certificazione sarebbe idonea a garantire il livello qualitativo premiale dell'intera prestazione.

La giurisprudenza amministrativa avrebbe già riconosciuto la possibilità di attribuire il punteggio al raggruppamento quando il requisito sia posseduto da un solo componente, in assenza di una diversa previsione espressa della legge di gara. Ciò deriverebbe altresì dall'applicazione analogica del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Quanto alla rettifica della valutazione iniziale, parte ricorrente ha sostenuto che l'esercizio del potere di autotutela avrebbe richiesto una motivazione rafforzata,

idonea a individuare un interesse pubblico concreto alla rideterminazione del punteggio, non ravvisabile nel mero mutamento interpretativo posto a fondamento della decisione.

6. All'udienza pubblica del 23 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Le censure proposte non possono essere condivise.

7.1. Il primo e il secondo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

7.2. La controversia riguarda l'attribuzione dei 2 punti previsti dall'art. 15.3, lett. b.1), del disciplinare per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

La disposizione stabilisce che: «*Mediante questo criterio quantitativo è valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità*» e che «*Al fine di conseguire il punteggio (2 punti), il concorrente dovrà dichiarare il possesso mediante apposito parametro della busta tecnica, allegando copia della stessa*».

Non è controverso che la certificazione prodotta sia intestata al solo Consorzio Futuro in Ricerca e che i tre professionisti partecipanti al Consorzio costituendo ne siano privi. Occorre pertanto valutare se il possesso della certificazione da parte della capogruppo sia sufficiente a riconoscere il punteggio all'intero Consorzio costituendo.

7.3. Nel caso di specie, l'art. 15.3, lett. b.1), del disciplinare riferiva espressamente il possesso della certificazione al «*concorrente*» e, come già evidenziato in sede di ordinanza cautelare, i consorzi ordinari, al pari dei raggruppamenti temporanei, non danno luogo alla costituzione di un autonomo soggetto giuridico, ma sono gli stessi operatori economici che compongono il consorzio che partecipano alla gara, eseguono la prestazione e sono quindi *«concorrenti»* (Cons. Stato, Sez. V, 16-3-2026, n. 2129).

Pertanto, in caso di consorzio ordinario e di RTI tutte le imprese che compongono il raggruppamento devono essere in possesso delle certificazioni richieste a garanzia della qualità della prestazione.

Gli stessi ricorrenti nella «*DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI*» (doc. n. 9 di parte ricorrente) hanno d'altra parte dichiarato di partecipare alla gara «*come concorrenti*» riuniti in un costituendo consorzio ordinario.

La decisione della Stazione appaltante di non attribuire al Consorzio costituendo il punteggio aggiuntivo di cui all'art. 15.3, lett. b.1) risulta quindi coerente sia con il dato letterale della legge di gara, sia con le caratteristiche della forma di cooperazione tra operatori economici (il consorzio ordinario) scelta dai ricorrenti.

7.4. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la certificazione ISO 9001 non attesta la qualità del prodotto o del servizio reso, ma certifica che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali con riferimento alla qualità dei propri processi produttivi (Cons. Stato, Sez. V, 24-1-2019, n. 606).

È stato quindi affermato che: «*qualora la lex specialis non preveda distinzioni, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, tra prestazioni principali e prestazioni secondarie ...omissis ... la certificazione di qualità di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 50 del 2016, che costituisce un requisito tecnico di carattere soggettivo e non oggettivo, va posseduta singolarmente da ciascuna impresa, risultandone altrimenti vanificato l'interesse della stazione appaltante a conseguire un determinato livello qualitativo delle prestazioni oggetto di affidamento da parte di tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo (Cons. Stato, Sez. V, 16-3-2020, n. 1881)*» (Cons. Stato, Sez. V, 15-4-2024, n. 3394).

7.5. La circostanza che la certificazione sia richiesta come elemento premiale anziché come requisito di ammissione non risulta idonea a modificare tali conclusioni.

Il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza ha ritenuto che se il possesso della certificazione non è richiesto dalla legge di gara, a pena di inammissibilità, in capo ad ogni operatore economico e non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, ma solo elemento integrativo e di valorizzazione dell'offerta, ai fini del

riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le certificazioni sono da ascrivere al raggruppamento nel suo complesso (in questo senso: Cons. Stato, Sez. V, 16-3-2020, n. 1881).

Tuttavia, da un lato, con specifico riferimento ai criteri premiali, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, in assenza di diverse previsioni della legge di gara, le certificazioni devono essere riferite al concorrente nella sua integralità: «*è pacifico del resto, in fatto, come le prescritte certificazioni siano vantate in specie dalla sola mandante, sicché il concorrente nel suo complesso (i.e., il Rti nella sua interezza) ne risulta privo, non meritando alcun punteggio per il corrispondente criterio premiale*» (Cons. Stato, Sez. V, 23-6-2022, n. 5190). Infatti, i punteggi premiali non possono essere attribuiti in modo frazionato o proporzionale in assenza di una disposizione della legge di gara che lo consenta, e consentire al raggruppamento nel suo complesso di conseguire l'intero punteggio premiale nel caso in cui la certificazione di qualità sia posseduta da uno solo dei suoi componenti configurerebbe una disparità di trattamento nei confronti degli operatori singoli.

Dall'altro lato, nel caso di specie tutti i componenti del Consorzio costituendo devono eseguire le medesime prestazioni (non separabili né distinguibili, in termini qualitativi, tra principali e secondarie). E in tali ipotesi la giurisprudenza amministrativa ha già affermato che non è necessario che una disposizione della legge di gara disponga espressamente che la certificazione di qualità, in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, debba essere posseduta da ogni sua componente (Cons. Stato, Sez. V, 24-1-2019, n. 606). In tali ipotesi affinché la certificazione di qualità offra effettive garanzie di corretta esecuzione dell'appalto e quindi giustifichi l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è infatti necessario che la certificazione sia posseduta da tutte le imprese del raggruppamento. Diversamente sarebbe vanificato l'interesse, perseguito dalla Stazione appaltante con l'introduzione

di tale criterio premiale, di conseguire un determinato livello qualitativo dell'attività dell'appaltatore.

Sotto altro profilo va rimarcato che il principio del cumulo dei requisiti delle imprese raggruppate riguarda la partecipazione alla gara e non necessariamente l'attribuzione dei punteggi tecnici, per i quali è necessario valutare in concreto se il possesso della qualità richiesta da parte di uno dei componenti consente di ritenere soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dall'Amministrazione con l'introduzione del criterio premiale.

7.6. Gli ulteriori precedenti giurisprudenziali richiamati da parte ricorrente non risultano dirimenti.

In particolare nel caso affrontato dal TAR Lazio (Roma, Sez. III-*Ter*) nella sentenza 26-1-2026 n. 1495, la stessa legge di gara prevedeva espressamente che «*In caso di partecipazione alla gara in forma aggregata, la suddetta certificazione dovrà essere posseduta da almeno una delle imprese».*

Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato (Sez. V) nella sentenza 23-2-2023, n. 1898, l'affermazione, secondo cui «*se il possesso non è richiesto dalla legge di gara, a pena di inammissibilità, in capo ad ogni operatore economico, le certificazioni sono da ascrivere al raggruppamento nel suo complesso*», era funzionale ad escludere la possibilità di riconoscere per due volte il punteggio aggiuntivo ad un RTI in cui due operatori economici raggruppati erano in possesso della certificazione.

Il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 5-12-2025, n. 9599, in materia di requisiti di capacità tecnica negli appalti di servizi e forniture, riguarda la qualificazione del raggruppamento e la corrispondenza tra requisiti e quote di esecuzione. Esso non risolve la diversa questione dell'attribuzione di un punteggio fisso per un sistema di gestione della qualità posseduto soltanto da uno degli esecutori.

7.7. Fermo quanto sopra, in ogni caso non risulta in alcun modo irragionevole che la Stazione appaltante, nel verificare i presupposti per l'applicazione del criterio

premiale *on/off* in questione, abbia ritenuto di non attribuire il punteggio aggiuntivo – necessariamente per intero - al Consorzio costituendo, in virtù della certificazione posseduta dal solo Consorzio Futuro in Ricerca.

Infatti, l'offerta dei ricorrenti prevede che la maggior parte delle prestazioni (il 60%) debba essere eseguita dai consorziati privi della certificazione di qualità: al Consorzio Futuro in Ricerca – l'unico in possesso della certificazione - è attribuita una quota di esecuzione pari al solo 40%.

Né le funzioni di coordinamento e gestione della commessa del Consorzio Futuro in Ricerca possono fornire idonee garanzie in ordine al fatto che gli altri componenti del consorzio, che eseguono la maggior parte delle prestazioni, operino nel rispetto degli standard di qualità previsti dalla certificazione. Il coordinamento contrattuale non equivale all'assoggettamento delle autonome organizzazioni dei consorziati ai processi verificati dall'organismo certificatore.

7.8. Il fatto che il disciplinare richieda espressamente il possesso della certificazione da parte di tutti i componenti ai fini della riduzione della garanzia provvisoria non consente di concludere, *a contrario*, che ai fini del riconoscimento del punteggio premiale sia sufficiente il possesso della certificazione da parte di uno solo dei consorziati.

D'altra parte, il disciplinare non precisa che tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio debbano essere in possesso dei requisiti di ordine generale, sebbene ciò sia indubbiamente necessario.

7.9. Il principio del *favor participationis* è applicabile in relazione ai requisiti di partecipazione, non all'assegnazione dei punteggi. Tale principio non impone in alcun modo il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in assenza della qualità oggetto di valorizzazione.

Per le stesse ragioni, il principio di tassatività delle cause di esclusione non può essere esteso fino a imporre l'attribuzione di punti per un elemento dell'offerta che non soddisfa il criterio previsto dal disciplinare.

8. È infondato il terzo motivo con cui parte ricorrente sostiene che il possesso della certificazione da parte della capogruppo avrebbe dovuto essere ritenuto sufficiente per l'attribuzione del punteggio premiale per le caratteristiche della procedura e in quanto la certificazione UNI EN ISO 9001 sarebbe rivolta alle organizzazioni pubbliche o private operanti nei diversi settori, mentre il singolo professionista non ne costituirebbe il destinatario tipico.

8.1. Come già evidenziato il possesso della certificazione da parte della capogruppo non può ritenersi idoneo a comprendere anche le attività svolte dagli altri componenti del consorzio.

Inoltre, trattandosi di criterio premiale, il mancato possesso della certificazione da parte dei singoli professionisti non ne preclude la partecipazione, ma comporta soltanto la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo; non è quindi ravvisabile alcuna sproporzione.

9. È infine infondato il quarto motivo con cui parte ricorrente lamenta la lesione del legittimo affidamento e la contraddittorietà dell'operato della Stazione appaltante che prima avrebbe riconosciuto al Consorzio costituendo il punteggio di cui al criterio premiale e successivamente lo avrebbe negato.

9.1. Nella fattispecie non può ritenersi configurabile un legittimo affidamento dei ricorrenti all'attribuzione del punteggio premiale.

Dal verbale dell'11-2-2026 risulta che, nella stessa seduta nella quale erano stati inizialmente attribuiti i 2 punti, il responsabile dell'istruttoria aveva sospeso le operazioni per approfondire la documentazione relativa alla parte quantitativa dell'offerta tecnica (nella quale rientra il criterio di cui all'art. 15.3, lett. b.1).

L’attribuzione del punteggio aveva dunque carattere interlocutorio - comunque endoprocedimentale - e non poteva ingenerare un affidamento sulla sua definitiva acquisizione.

La successiva rideterminazione è intervenuta all’interno della fase di valutazione delle offerte e prima dell’aggiudicazione. Non si tratta pertanto dell’annullamento di un provvedimento favorevole conclusivo della procedura, per il quale sarebbe stato necessario individuare un interesse pubblico ulteriore rispetto alla corretta applicazione delle regole di gara e svolgere una specifica ponderazione della posizione di parte ricorrente.

La stazione appaltante poteva quindi legittimamente correggere la precedente attribuzione senza che fosse necessaria la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, essendo sufficiente la verifica della corretta riferibilità della certificazione al concorrente.

L’operato della Stazione appaltante non presenta pertanto alcun profilo di contraddittorietà.

10. Il rigetto della domanda di annullamento comporta il rigetto delle domande consequenziali di inefficacia del contratto stipulato e di risarcimento del danno.

11. Per le ragioni sopra esposte pertanto il ricorso deve essere respinto.

12. Stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Consigliere
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**
Filippo Dallari **Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO